

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 204

24 luglio 2013

**PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 COMMA 2 DELLA
COSTITUZIONE**

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE FAVIA

**INTERVENTI DI TUTELA DA FENOMENI SISMICI E
DI SUBSIDENZA DEI TERRITORI DELLA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA. MODIFICA DELL'ARTICOLO 6
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
"NORME IN MATERIA AMBIENTALE E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI"**

Oggetto assembleare n. 4292

Relazione

Prendendo spunto dalla risposta positiva, da parte della Regione alla richiesta avanzata dal proponente, con una interrogazione a risposta immediata in aula, con il presente progetto di legge si intende intervenire per contrastare il fenomeno della subsidenza intesa come "*fenomeno di abbassamento del suolo che può avere cause naturali, legate a processi geologici e cause artificiali o antropiche legate alle azioni dell'uomo*" (così AR-PA Emilia-Romagna).

La risposta positiva consisteva nella decisione di sospendere ogni decisione, in merito alla ricerca e coltivazione di idrocarburi, nelle aree colpite dal terremoto dell'anno 2012. La sospensione, un atto di responsabilità verso il territorio e le popolazioni interessate, è originata dal sospetto di possibili relazioni tra attività svolte nel sottosuolo e aumento della attività sismica. Il provvedimento assunto dalla Giunta regionale in data 3 giugno 2013 prevede di sospendere, nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi decisione in merito ai progetti di ricerca e coltivazione degli idrocarburi che riguardino i territori colpiti dal sisma del maggio 2012 e ricompresi nell'area del cratere fino a che non sarà noto l'esito della Commissione tecnico-scientifica istituita per la "valutazione delle possibili relazioni tra attività di esplorazione per gli idrocarburi e aumento di attività sismica nell'area colpita dal terremoto dell'Emilia-Romagna nel mese di maggio 2012".

Appare evidente come ogni scelta, suscettibile di produrre modificazioni territoriali rilevanti, deve perciò fondarsi sul riconoscimento della rilevanza globale e indivisibile del territorio ai fini della sicurezza, della qualità della vita e dello sviluppo per le attuali e le future generazioni.

La prevenzione dei rischi e la loro riduzione, entro limiti accettabili, comporta la riduzione dell'interferenza antropica nei processi naturali: le politiche del territorio devono rispettare, assai più di quanto non si sia fatto nel recente passato, la capacità evolutiva degli ecosistemi e le manifestazioni naturali dei processi idrogeologici e geomorfologici, prevenendo interventi e sviluppi insediativi e infrastrutturali suscettibili di provocare o aggravare i rischi o i sovraccarichi ambientali.

L'applicazione del principio di precauzione, in questo caso, richiede che ogni decisione sulla gestione del territorio venga presa con il massimo margine di sicurezza possibile. Poiché la complessità dei sistemi ecologici (e l'imprecisione stessa delle

scienze), non permette mai di avere un quadro completamente definito delle conoscenze, né di prevedere con esattezza lo sviluppo delle dinamiche dei sistemi, allora, il principio di precauzione richiede che si agisca avendo sempre, come riferimento, lo scenario più prudente tra quelli possibili, cioè quello che corrisponde all'attuale livello di dubbio nella conoscenza delle situazioni e nella previsione dei fenomeni futuri.

Studi recenti avviati da Regioni limitrofe all'Emilia-Romagna hanno riconosciuto che alcuni contesti territoriali, molto simili ai territori della Regione Emilia-Romagna, sono stati interessati nel recente passato da fenomeni di subsidenza dovuti alla sovrapposizione di diverse cause, non ultima l'attività di estrazione di fluidi dal sottosuolo.

Per quanto riguarda il quadro delle ulteriori iniziative normative in materia, si evidenziano: il decreto del Ministro dell'Ambiente 3 dicembre 1999, recante "Progetto di sviluppo Alto Adriatico", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1999, che vietava *"l'attività di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi entro 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po"*.

Il 2 agosto 2011, inoltre, è stata approvata dal consiglio regionale della Puglia la proposta di legge alle Camere (atto Camera n. 4597), che vieterebbe la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi nelle acque del mare Adriatico prospiciente le seguenti regioni: Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia (Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 126 del 2011).

Se il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Veneto hanno ritenuto necessario l'allontanamento dalla costa del pericolo della subsidenza, indotto dalle estrazioni a mare, a maggior ragione, le estrazioni a terra contrasterebbero con i concetti tecnici che costituiscono presupposto

della normativa citata e, quindi, non possono ritenersi ammissibili nell'entroterra delle suddette zone di mare, nelle quali è posto il divieto in questione.

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato di recente una proposta di legge statale per vietare ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sul territorio delle province di Venezia, Padova e Rovigo, molto simile alla presente.

Corre obbligo citare che a livello mondiale, sono numerosi gli Stati o le Autorità amministrative locali, tra le quali Francia, Olanda, Belize, Qatar, Oklahoma - USA, Mora County New Mexico - USA, Città di Dryden - New York - USA, regione di Cantabria - Spagna, municipalità di Cinco Saltos - Argentina, (ma si pensi anche allo studio già degli anni '60 in Russia della Schlunberger, la più grande società per servizi petroliferi), che hanno già vietato operazioni nei sottosuoli e dove, anche scientificamente, è stata dimostrata la correlazione tra attività antropica nel sottosuolo quali ad esempio ricerca, estrazione e stoccaggio di fluidi, con eventi sismici, anche di una certa entità e che, in diversi casi, oltre a danni materiali, hanno prodotto anche vittime.

Il ricorso all'emendamento di una legge nazionale, in linea con quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 121 della Costituzione, è motivato sia dalla carenza di potere legislativo regionale in materia, sia da un interesse immediato e diretto della Regione alla tutela ambientale e di sicurezza idrogeologica del proprio territorio dai rischi derivanti da azioni di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi. Pertanto, al fine di prevenire il fenomeno della subsidenza, con il presente progetto di legge statale composto di un unico articolo, si prevede l'introduzione di un comma 17 bis all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia di tutela ambientale", diretto ad estendere il divieto di svolgere attività di ricerca, di prospezione, nonché, di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, vigente nelle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro le dodici miglia marine dal perimetro nel territorio della Regione Veneto, a latere al territorio della Regione Emilia-Romagna.

PROGETTO DI PROPOSTA DI LEGGE ALLE CAMERE

Art. 1

1. Dopo il comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, è aggiunto, alla fine, il seguente:

“17-bis. Al fine di prevenire fenomeni sismici e di subsidenza,

nel rispetto del principio di precauzione, le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, sono altresì vietate nel territorio della Regione Emilia-Romagna. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente comma.”.
